

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA**  
**DELLA SOCIETÀ**

*ARTICOLO 1*

La "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA", brevemente anche denominata "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.", costituita il 27 febbraio 1896, è regolata dal presente Statuto.

*INVARIATO*

*ARTICOLO 2*

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione **e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali**. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione. **La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.**

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione. Essa può

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione **nonché, nei**

inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per tali operazioni, anche non rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio, fidejussioni, garanzie ed avalli.

**limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.**

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per tali operazioni, anche non rientranti nell'ordinaria attività assicurativa, essa può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio, fidejussioni, garanzie ed avalli.

### *ARTICOLO 3*

La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.

Essa inoltre offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e potrà concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

*INVARIATO*

### *ARTICOLO 4*

La Società opera anche col tramite delle proprie agenzie o rappresentanze in Italia ed all'estero ed ha la sua sede in Verona.

*INVARIATO*

#### *ARTICOLO 5*

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) ed è prorogabile.

*INVARIATO*

### **TITOLO II**

#### **CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI**

#### *ARTICOLO 6*

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2441 Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, terzo e quarto comma;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;
- c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, del valore nominale di tre euro ciascuna.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. ~~2441~~ **2438 e seguenti del** Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, ~~terzo~~ e quarto comma;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;
- c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante aumento del valore nominale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di

comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9. In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione. Con deliberazione del 29 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione Assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione

Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9. In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce l'eventuale sovrapprezzo dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo. La somma del valore nominale e del sovrapprezzo, così deliberato, costituirà il prezzo di emissione dell'azione.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione. Con deliberazione del 29 aprile 2006, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile la facoltà, da esercitare entro cinque anni dalla data della deliberazione Assembleare, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento anche in via scindibile ed eventualmente a servizio dell'emissione

di warrant, per un importo massimo di nominali 36.000.000,00 (trentaseimilioni), mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre) da offrire in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta in esercizio della delega, ivi inclusa la misura dell'eventuale sovrapprezzo.

di warrant, per un importo massimo di nominali 36.000.000,00 (trentaseimilioni), mediante emissione di massime n. 12.000.000 (dodicimilioni) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre) da offrire in opzione agli aventi diritto. Spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare il numero ed il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta in esercizio della delega, ivi inclusa la misura dell'eventuale sovrapprezzo.

*[in caso di approvazione da parte dell'Assemblea del 27/28 aprile 2007 dell'aumento di capitale riservato a Banca Popolare di Vicenza sarà inserito, conformemente a quanto previsto nella specifica proposta del Consiglio di Amministrazione, quanto segue]*

**“L'Assemblea Straordinaria del [27/28 aprile 2007] ha deliberato un aumento del capitale sociale a titolo oneroso per l'importo massimo di euro 19.387.320 nominali, mediante l'emissione di massime n. 6.462.440 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 3,00 con esclusione del diritto di opzione e vigendo l'interesse della Società, da riservare in sottoscrizione alla Banca Popolare di Vicenza e alle società da essa controllate. In particolare, l'aumento sarà articolato in due *tranches*, tra loro distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:**

- (i) una prima *tranche*, dell'importo di Euro 12.362.928,00 nominali, da eseguirsi e sottoscriversi, in via**

inscindibile, entro il 31 dicembre 2007 mediante l'emissione di n. 4.120.976 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00, al prezzo unitario di Euro 44,87 di cui Euro 41,87 a titolo di sovrapprezzo, determinato applicando i criteri illustrati nella relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e ritenuto congruo dalla Società di Revisione. Con riferimento a tale prima *tranche*, Euro 4.945.170,00 nominali, nonché Euro 69.018.089,30 a titolo di sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni, ed Euro 7.417.758,00 nominali, nonché Euro 103.527.175,82 a titolo di sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

- (ii) nel presupposto della integrale liberazione della prima *tranche*, una seconda *tranche* dell'importo massimo di Euro 7.024.392,00 nominali, da eseguirsi e sottoscrivere, in via inscindibile, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 31 luglio 2010 mediante l'emissione di massime n. 2.341.464 nuove azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 al prezzo unitario pari alla media ponderata dei prezzi unitari "ufficiali" (come rilevati attraverso Borsa Italiana) registrati dalle azioni Cattolica nei sei mesi antecedenti la data di inizio del

**periodo di sottoscrizione di tale *tranche*. Con riferimento a tale seconda *tranche*, il 40% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni e il 60% del valore nominale delle azioni sottoscritte, nonché del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;**

**(iii) ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., allo scadere del termine del 31 dicembre 2007, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione. Allo scadere del termine del 31 luglio 2010, il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod. civ., per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione;**

**(iv) resta salva e ribadita la delega attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2443 cod. civ. con delibera assembleare in data 29 aprile 2006, potendo comunque tale delega essere esercitata solo dopo la sottoscrizione della prima *tranche* di aumento di capitale sociale come sopra deliberata e in ogni caso a**

**decorrere dal 1° gennaio 2008, e dovendo altresì il Consiglio di Amministrazione tener conto, al fine dell'esercizio della suddetta delega, della eventuale nuova misura e composizione del capitale sociale di Cattolica.”**

#### *ARTICOLO 7*

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea, in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto, di stabilire un termine diverso.

L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea – **o del Consiglio di Amministrazione, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile -**, in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto, di stabilire un termine diverso.

L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

#### *ARTICOLO 8*

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo.

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che, ove non sia egli stesso socio, sia eleggibile alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo non possono possedere azioni per un valore nominale superiore a cinque volte quello consentito alla persona fisica.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Al legale rappresentante degli stessi compete l'esercizio dei diritti societari, escludendosi peraltro che, ove non sia egli stesso socio, sia eleggibile alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono ~~possedere~~ **essere iscritti a libro soci quali titolari di** azioni **per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.**

#### ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche che non siano titolari di almeno cento azioni, nonché le persone fisiche interdette, inabilite, fallite non riabilite o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano l'attività di impresa di assicurazione o di riassicurazione in concorrenza effettiva con l'attività della Società.

#### INVARIATO

#### ARTICOLO 10

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di amministrazione.

*INVARIATO*

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

#### ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alle domande di ammissione a Socio, dandone comunicazione all'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

*INVARIATO*

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci, previo versamento della tassa di ammissione, del valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del suo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni.

L'ammissione a Socio si intende decaduta se il richiedente non adempie a quanto disposto dal presente articolo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i

proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

*ARTICOLO 12*

Il rifiuto dell'ammissione a Socio va comunicato all'aspirante entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Società, e deve essere deliberato dal Consiglio, avuto riguardo alle norme statutarie, all'interesse della Società e allo spirito della forma cooperativa.

*INVARIATO*

*ARTICOLO 13*

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

*INVARIATO*

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

Coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a Socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute.

*ARTICOLO 14*

Il Socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla legge, con riferimento al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quello conseguente all'esecuzione di delibera assembleare di aumento.

*INVARIATO**ARTICOLO 15*

Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, le azioni sono liberamente trasferibili.

*INVARIATO*

In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.

In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

*ARTICOLO 16*

Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.

*INVARIATO*

Il Foro di Verona è competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio.

*ARTICOLO 17*

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, in lui, del requisito previsto dall'art. 10 e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire

*INVARIATO*

ogni informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

*ARTICOLO 18*

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.

*INVARIATO*

Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio già Soci, senza formalità alcuna, salvo la presentazione della necessaria documentazione e il rispetto del limite disposto dal successivo art. 19.

Gli aventi causa non Soci acquisiscono i diritti patrimoniali inerenti le azioni e potranno presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

Essi conseguono la qualità di Socio dalla accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione e dopo il perfezionamento delle procedure conseguenti.

*ARTICOLO 19*

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite del possesso azionario, di cui al presente Statuto, è superato.

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite ~~del~~ ~~possesso azionario, di cui al presente Statuto,~~ **alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14,** è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse, dopo formale invito comunicatogli dalla Società entro tre mesi, decadrà dalla qualità di Socio.

Qualora non vi provvedesse, dopo formale invito comunicatogli dalla Società entro tre mesi, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, **ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.**

*ARTICOLO 20*

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;
- c) il Socio che, non avendo incassato il dividendo per due esercizi consecutivi, ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, il Socio, qualora non

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;
- c) il Socio che, non avendo incassato il dividendo per due esercizi consecutivi, ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di ~~novanta~~ **sessanta** giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, il Socio, qualora non

intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

**Ove le comunicazioni previste al punto c) del primo comma ed al comma precedente del presente articolo, regolarmente effettuate dalla Società all'indirizzo di cui all'art. 16 del presente Statuto, non fossero per qualsiasi motivo recapitate, la Società può procedere a pubblicare, con effetti equivalenti, specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale.**

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

#### *ARTICOLO 21*

Le azioni rimborsate debbono essere estinte.

*INVARIATO*

Se l'avente diritto al rimborso non provvederà alla riscossione, entro tre mesi dall'invito della Società, il relativo importo verrà accantonato in un conto infruttifero a

sua disposizione, fermi i limiti della prescrizione di legge.

Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

#### ARTICOLO 22

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di esclusione di cui al precedente art. 20, nonché quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali e quando venga a detenere meno di cento azioni.

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi di esclusione di cui al precedente art. 20, nonché quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali e quando venga ~~a detenere~~ **ad essere titolare di** meno di cento azioni.

#### ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare e vendere azioni proprie.

*INVARIATO*

### TITOLO III BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E FONDI DI RISERVA

#### ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali per le Società di Assicurazione. La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita e alle operazioni di Capitalizzazione dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni ~~del Codice Civile e di legge applicabili, tra le quali~~ **quelle delle** leggi speciali per le Società di Assicurazione. ~~La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita e alle operazioni di Capitalizzazione dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.~~

**La gestione relativa alle assicurazioni**

sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro 101.298.312 ai rami Danni e per euro 40.875.372 ai rami Vita;
- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 393.331.842,06 ai rami Danni e per euro 190.776.646,10 ai rami Vita;
- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 16.191.598,48 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- la riserva da avanzo di fusione è interamente attribuita ai rami Danni per euro 689.581,17.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita del valore nominale delle azioni, con gli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

*ARTICOLO 25*

Oltre alla riserva legale, si possono costituire altre riserve straordinarie e/o speciali.

*INVARIATO*

*ARTICOLO 26*

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la medaglia di presenza di cui all'art. 46.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, e (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente, nonché la determinazione, **per l'esercizio in corso**, dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e la medaglia di presenza di cui all'art. 46.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, e (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

*ARTICOLO 27*

I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge, sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

*INVARIATO*

**TITOLO IV**  
**ASSEMBLEE**  
*ARTICOLO 28*

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Sussistendo le particolari esigenze richieste dalla legge, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato sino a centottanta giorni.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su iniziativa del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un decimo dei Soci, in Verona, anche in luogo diverso dalla Sede sociale.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Sussistendo le particolari esigenze richieste dalla legge, il termine di cui al comma precedente può essere prorogato sino a centottanta giorni.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su ~~iniziativa~~ **deliberazione** del Consiglio o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un decimo dei Soci, in Verona, anche in luogo diverso dalla Sede sociale **mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, a scelta del Consiglio di Amministrazione, su almeno uno dei seguenti quotidiani "MF – Milano Finanza" ovvero "Il Sole 24 Ore", nei termini di legge.**

**Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 22 e 60 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori**

**argomenti proposti. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.**

*ARTICOLO 29*

Salvo quanto disposto dagli artt. 58 e 59, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

Salvo quanto disposto dagli artt. **33**, 58 e 59, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

*ARTICOLO 30*

Il Socio, iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni, per partecipare all'Assemblea, dovrà esibire apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati secondo la legge, dalla quale risulti che lo stesso è intestatario di almeno cento azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

~~Il Socio, iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni, per partecipare all'Assemblea, dovrà esibire apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati secondo la legge, dalla quale risulti che lo stesso è intestatario di almeno cento azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.~~

**Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 22 e 60 del**

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

**presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.**

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

#### ARTICOLO 31

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché sia in regola coi versamenti e non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

*INVARIATO*

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di un Socio.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 47 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

#### ARTICOLO 32

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

*INVARIATO*

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

#### ARTICOLO 33

Salvo quanto stabilito dai successivi artt. 58 e 59 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Salvo quanto stabilito **dal successivo comma 3 del presente art. 33** e dai successivi artt. 58 e 59 l'Assemblea

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione; è segreta per la nomina delle cariche sociali.

delibera a maggioranza di voti **espressi in Assemblea**.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, **fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. 33, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. 34.1, 34.2, 34.3, 36, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), 40, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e 45, 8° comma (presentazione della lista da parte del Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.**

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione; è segreta per la nomina delle cariche sociali.

## TITOLO V

### AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

#### ARTICOLO 34

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali cinque residenti nella Provincia di Verona e tredici residenti in altre province.

#### **34.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione**

**La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali cinque**

Essi sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica per un periodo stabilito all'atto della nomina non superiore a tre esercizi. Si procede all'elezione dei Consiglieri residenti in provincia di Verona, e di quelli residenti in altre province, con votazione distinta.

Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

Gli amministratori non sono rieleggibili per più di tre mandati consecutivi.

**residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e undici residenti altrove.**

#### **34.2. Durata della carica**

**Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea e durano in carica tre esercizi. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.**

**Ogni anno sono nominati 6 Amministratori, fatti salvi i casi di sostituzione previsti dal successivo art. 34.5.**

#### **34.3 Presentazione delle liste di candidati**

**Gli Amministratori sono eletti ogni anno sulla base di liste, formate in modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 34.1, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:**

- (a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 34, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della**

**indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 34, 1° comma, del presente Statuto, ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;**

- (b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale e almeno 250 Soci. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in**

- prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;**
- (c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;**
  - (d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;**
  - (e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.**

#### **34.4 Votazione e nomina**

**Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla**

lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. “Amministratore di minoranza”). In particolare, tenuto conto del rinnovo annuale di 6 Amministratori previsto dall’art. 34.2, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

- (a) ogni Socio può votare solo una lista;
- (b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;
- (c) qualora sia stata presentata *solo una lista*, tutti i 6 Amministratori sono tratti da tale lista nell’ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, e ciò sia nel caso in cui *vi sia* sia nel caso in cui *non vi sia* l’Amministratore di minoranza da nominare;
- (d) qualora siano state presentate più liste e non vi sia l’Amministratore di minoranza da nominare, tutti i 6 Amministratori sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- (e) qualora siano state presentate *più liste* e debba essere nominato l’Amministratore di minoranza, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 5 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior

**numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 34.1, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 34.1.**

#### **34.5 Sostituzione**

**Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione avviene con delibera dell'assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di amministrazione o dai soci con le modalità di cui all'art. 34.3 del presente Statuto.**

**Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli amministratori sostituiti.**

#### **34.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità**

**Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).**

**Non possono essere eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.**

*ARTICOLO 35*

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

*INVARIATO*

*ARTICOLO 36*

Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, nomina partitamente tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente Anziano, un altro Vice Presidente ed un Segretario, che durano in carica fino al termine del mandato di Consigliere e sono rieleggibili. Con le stesse modalità può

Il Consiglio, a maggioranza assoluta di voti dei presenti, nomina ~~partitamente~~ tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente ~~Anziano~~ **Vicario**, un altro Vice Presidente ed un Segretario. ~~che durano in carica fino al termine del mandato di Consigliere e sono rieleggibili~~ Con le stesse modalità può

nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca.

Essi, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, il Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato, ove nominato, sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

#### ARTICOLO 37

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili nei limiti di quanto previsto dal precedente art. 34. Il Presidente oppure uno

nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. **Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.**

**Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente o Vice Presidente Vicario con quella di Amministratore Delegato.**

**Essi I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma,** insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

~~Ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, il Comitato Esecutivo e l'Amministratore Delegato, ove nominato, sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.~~

**Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.**

Il Consiglio si rinnova per un terzo ogni anno; gli Amministratori scaduti sono rieleggibili ~~nei limiti di quanto previsto dal precedente art. 34.~~ Il Presidente oppure uno

dei Vice Presidenti deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

dei Vice Presidenti **oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato**, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno **tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.**

#### ARTICOLO 38

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla:

- (a) singolarmente ad uno o più Dirigenti designati dal Consiglio di Amministrazione,
- (b) congiuntamente a due, ad altri Dirigenti od Impiegati nonché
- (c) a terzi per singoli atti.

Gli Impiegati tuttavia potranno firmare solo congiuntamente ad un Dirigente e la delega ad essi concessa può essere limitata a determinati uffici o servizi.

Il Direttore Generale può anche delegare la

*INVARIATO*

firma delle polizze singolarmente a Dirigenti, Impiegati od Agenti della Società.

Le deleghe di cui al presente articolo saranno pubblicate a norma di legge.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 39

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 42, ultimo comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 42, ~~ultimo~~ **secondo** comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

#### ARTICOLO 40

Le votazioni del Consiglio di amministrazione, trattandosi di accettazione o di esclusione di Soci, devono essere segrete. Per altri argomenti possono esserlo qualora ne faccia domanda anche un solo Amministratore.

~~Le votazioni del Consiglio di amministrazione, trattandosi di accettazione o di esclusione di Soci, devono essere segrete. Per altri argomenti possono esserlo qualora ne faccia domanda anche un solo Amministratore.~~

**Le deliberazioni del Consiglio di**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, nel caso di votazione segreta, la proposta si considera respinta; nel caso di votazione palese prevale il voto del Presidente.

**Amministrazione, anche quando riguardano accettazione o esclusione di Soci, devono essere assunte con voto palese, fatti salvi particolari materie o argomenti riguardanti le persone degli amministratori e dei sindaci, per i quali il Presidente, autonomamente o su richiesta di almeno due amministratori, può disporre lo scrutinio segreto.**

**Le Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, nel caso di votazione segreta, la proposta si considera respinta; nel caso di votazione palese prevale il voto del Presidente.**

**Le delibere del Consiglio di amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 amministratori su 18: (i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 34.3 e della lista prevista dall'art. 45 dello Statuto; (ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 33, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 34, 36, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 40, 3° comma e 45, 8° comma e 19° comma dello Statuto; (iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente**

**riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.**

*ARTICOLO 41*

Non possono far parte del Consiglio parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Salva espressa autorizzazione dell'Assemblea, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione Amministratori, Sindaci, Direttori Generali o soci illimitatamente responsabili di altre Società di Assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza effettiva con la Società. In caso di incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

*INVARIATO*

*ARTICOLO 42*

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non sono espressamente riservati all'Assemblea.

Segnatamente spetta al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo:

a) di determinare i poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato, delegando loro, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni nei limiti di legge.

Dell'attività svolta essi informeranno il Consiglio, nell'adunanza immediatamente successiva;

b) di nominare il Direttore Generale,

~~Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione che non sono espressamente riservati all'Assemblea.~~

~~Segnatamente spetta al Consiglio di Amministrazione, a titolo esemplificativo:~~

~~a) di determinare i poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato, delegando loro, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni nei limiti di legge.~~

~~Dell'attività svolta essi informeranno il Consiglio, nell'adunanza immediatamente successiva;~~

~~b) di nominare il Direttore Generale,~~

## TESTO VIGENTE

stabilirne il trattamento economico e determinarne i poteri;

c) di provvedere agli investimenti del Capitale sociale e delle riserve tecniche e patrimoniali, sia in immobili, sia in valori mobiliari di qualsiasi natura;

d) di nominare i Dirigenti e gli Impiegati e di stabilirne l'inquadramento e il trattamento economico;

e) di sospendere temporaneamente, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, l'ammissione di nuovi Soci;

f) di stabilire le agenzie e le rappresentanze, di nominarne i titolari e di delegare ai rappresentanti esteri le facoltà richieste dalle leggi e regolamenti dei rispettivi Stati;

g) di stanziare, a titolo di liberalità, somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente il 6% degli utili netti risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente;

h) di sottoporre i bilanci all'approvazione dell'Assemblea;

i) di convocare l'Assemblea, tanto in adunanza ordinaria quanto straordinaria, e di stabilirne l'ordine del giorno;

l) di deliberare sugli atti giudiziali attivi e passivi da sostenersi, all'infuori di quelli relativi all'esazione dei premi, ai sinistri e alle locazioni di immobili, che spettano

## TESTO PROPOSTO

~~stabilirne il trattamento economico e determinarne i poteri;~~

~~e) di provvedere agli investimenti del Capitale sociale e delle riserve tecniche e patrimoniali, sia in immobili, sia in valori mobiliari di qualsiasi natura;~~

~~d) di nominare i Dirigenti e gli Impiegati e di stabilirne l'inquadramento e il trattamento economico;~~

~~e) di sospendere temporaneamente, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, l'ammissione di nuovi Soci;~~

~~f) di stabilire le agenzie e le rappresentanze, di nominarne i titolari e di delegare ai rappresentanti esteri le facoltà richieste dalle leggi e regolamenti dei rispettivi Stati;~~

~~g) di stanziare, a titolo di liberalità, somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente il 6% degli utili netti risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente;~~

~~h) di sottoporre i bilanci all'approvazione dell'Assemblea;~~

~~i) di convocare l'Assemblea, tanto in adunanza ordinaria quanto straordinaria, e di stabilirne l'ordine del giorno;~~

~~l) di deliberare sugli atti giudiziali attivi e passivi da sostenersi, all'infuori di quelli relativi all'esazione dei premi, ai sinistri e alle locazioni di immobili, che spettano~~

disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Direttore Generale;

m) di autorizzare gli acquisti, le alienazioni, costituzioni di servitù, accensioni, trascrizioni, cancellazioni di ipoteche e rinuncia alle stesse, ed ogni altra formalità ipotecaria.

~~disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Direttore Generale;~~

~~m) di autorizzare gli acquisti, le alienazioni, costituzioni di servitù, accensioni, trascrizioni, cancellazioni di ipoteche e rinuncia alle stesse, ed ogni altra formalità ipotecaria.~~

**Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:**

**a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e *budget*;**

**b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 36, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con cadenza almeno trimestrale;**

**c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su**

**proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;**

**d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;**

**e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;**

**f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;**

**g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente il 6% degli utili netti risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente.**

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano **in via esclusiva** al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli

amministratori, oltre quelli indicati all'art. 39, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

amministratori, oltre quelli indicati all'art. 39, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

**Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.**

**Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge.**

**Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.**

*ARTICOLO 43*

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà

*INVARIATO*

apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi, richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli Consiglieri, viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

#### ARTICOLO 44

Gli Amministratori devono possedere almeno 100 (cento) azioni della Società.

Gli Amministratori devono ~~possedere~~ **essere titolari di** almeno 100 (cento) azioni della Società.

#### ARTICOLO 45

L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da ~~tre~~ **cinque** Sindaci Effettivi e due Supplenti.

2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore

assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del D.L. n° 58/1998, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla

assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del ~~D.L. n° 58/1998~~ **TUF**, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

**4.** Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

**5.** Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza

legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo nel rispetto delle disposizioni più avanti precisate.

Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati cinque candidati identificati con numerazione progressiva.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 250 soci che abbiano diritto a votare nell'Assemblea che elegge il Collegio e che documentino tale diritto secondo le vigenti normative.

previste dalla legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. **Si applicano comunque i limiti al cumulo degli incarichi di cui al regolamento attuativo dell'art. 148-bis del TUF.**

~~Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo nel rispetto delle disposizioni più avanti precisate.~~

6. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate **dal Consiglio di Amministrazione** o dai soci, nelle quali devono essere indicati ~~cinque~~ **sette** candidati identificati con numerazione progressiva.

**8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista di candidati che deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni**

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il

**qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.**

**9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale e almeno 250 Soci e che documentino tale diritto secondo le vigenti normative.**

10. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, fatti salvi termini inferiori previsti da leggi e/o regolamenti: ove tale termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione.**

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il

termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista – oltre ai documenti di cui ai precedenti commi, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi due candidati in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci e il primo candidato in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti;

b) si considereranno eletti membri

termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi **a disposizione del pubblico** - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista – oltre ai documenti di cui ai precedenti commi; **a)** le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco; **b)** **l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;** **c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.**

**14.** Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

**15.** Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi ~~due~~ **quattro** candidati in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci (**d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza"**) e il primo candidato in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti **e che , ai sensi all'art. 147-ter, 3° comma, del decreto legislativo 58/1998 TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di**

supplenti del Collegio Sindacale il terzo e il quarto candidato della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci .

Non saranno prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano raggiunto almeno il 15% della totalità dei voti validamente espressi in Assemblea. Ove una sola lista abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti e risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato. Ove nessuna lista abbia raggiunto tale quorum, si considereranno eletti quali membri effettivi del Collegio Sindacale i primi tre della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e quali membri supplenti il quarto e quinto della medesima lista.

Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

**Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");**

- b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale ~~il terzo e il quarto candidato della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci~~ **il quinto candidato in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci e il secondo candidato in ordine progressivo della Lista di Minoranza.**

**16.** Ove **sia stata presentata** una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti e risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi ~~tre~~ **cinque** candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il ~~quarto~~ **sesto** ed il ~~quinto~~ **settimo** candidato.

**17.** Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

~~La presidenza del Collegio spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.~~

**18.** **La presidenza del Collegio spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo**

In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un sindaco effettivo o supplente, si procederà alla sua sostituzione con le modalità di cui all'art. 2401 del codice civile.

In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la presidenza è assunta dal Sindaco Effettivo indicato al numero successivo tra quelli eletti nella medesima lista cui apparteneva il Presidente cessato.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 35, 2° comma del presente Statuto.

Si precisa che il controllo contabile è affidato ad una società di revisione iscritta nell'Albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998.

**che avrà ottenuto il maggior numero di voti.**

**19.** In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un sindaco effettivo ~~o supplente~~, si procederà alla sua sostituzione con le modalità di cui all'art. 2401 del codice civile, **fermo restando che l'integrazione del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 34.5.**

**20.** Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 35, 2° comma del presente Statuto.

**21.** ~~Si precisa che il~~ controllo contabile è affidato ad una società di revisione iscritta nell'Albo di cui all'art. 161 del ~~d.lgs. 58 del 24 febbraio 1998~~ TUF.

**22.** **L'assemblea fissa all'atto della nomina gli emolumenti dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

#### ARTICOLO 46

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonchè un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonchè un compenso annuo determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, **sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.**

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una medaglia di presenza il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 26, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

#### *ARTICOLO 47*

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e la gestione corrente della Società sono affidate al Direttore Generale. Il Direttore Generale assiste alle Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie.

*INVARIATO*

### **TITOLO VI CONSULTA**

#### *ARTICOLO 48*

La Consulta esamina tematiche attinenti il settore assicurativo, gli ambiti di attività della Società o della sua struttura, riferendone, tramite il Presidente, al Consiglio di Amministrazione.

*INVARIATO*

#### *ARTICOLO 49*

La Consulta è composta:

*INVARIATO*

- a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere, da lui delegato, che la presiedono;
- b) dal Direttore Generale;
- c) da un dirigente;
- d) da tre dipendenti;
- e) da tre agenti;
- f) da sei persone, aventi esperienza amministrativa o tecnica in campo assicurativo, economico o finanziario.

I membri di cui alle lettere c), d) ed e), sono eletti a scrutinio segreto rispettivamente e separatamente dai dirigenti, dal restante personale e dagli agenti.

I membri di cui alla lettera f) sono eletti, pure a scrutinio segreto, dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione curare il puntuale adempimento delle formalità prescritte nei due commi precedenti.

#### *ARTICOLO 50*

I membri elettivi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

*INVARIATO*

Tuttavia i membri di cui alle lettere c), d) ed e), decadono automaticamente quando perdono le funzioni che avevano al momento della elezione.

Se nel corso del triennio vengono a mancare membri elettivi, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto delle procedure e delle formalità stabilite nell'articolo precedente.

I nuovi eletti, peraltro, durano in carica solo limitatamente al periodo non

completato da coloro che essi sono chiamati a sostituire.

*ARTICOLO 51*

La Consulta è convocata dal suo Presidente ogniqualvolta questi ne ravvisi l'opportunità e, comunque, almeno una volta ogni trimestre.

*INVARIATO*

Essa deve essere convocata anche quando lo richieda almeno un terzo dei suoi membri, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

*ARTICOLO 52*

Il Presidente nomina un dipendente, non membro della Consulta, per le funzioni di Segretario.

*INVARIATO*

Di ogni riunione della Consulta è redatto verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

*ARTICOLO 53*

Ai membri della Consulta spetta, per la partecipazione alle riunioni, oltre al rimborso delle spese, determinabili anche in misura fissa convenzionale, una medaglia di presenza, il cui importo è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

*INVARIATO*

**TITOLO VII**

**COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

*ARTICOLO 54*

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

*INVARIATO*

Il Collegio elegge nel suo seno un

Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Proboviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

#### ARTICOLO 55

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e ~~la Direzione Generale~~ **il Direttore Generale** sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi

controversia da decidere.

richiedano concernenti la controversia da decidere.

*ARTICOLO 56*

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 54 e 55, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

*INVARIATO*

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE**

*ARTICOLO 57*

In caso di liquidazione della Società, sono liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

*INVARIATO*

*ARTICOLO 58*

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

*INVARIATO*

*ARTICOLO 59*

L'art. 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

*INVARIATO*

*ARTICOLO 60*

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e 30 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e 30 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della

assemblea straordinaria del 21 aprile 2001. Le disposizioni relative alla rieleggibilità di cui all'art. 34 e quelle relative al cumulo delle cariche di cui agli artt.34 e 45, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto: le prime, del mandato in corso al 31 dicembre 2003 e di quelli precedenti; le seconde, della situazione esistente alla data di entrata in vigore della nuova norma statutaria.

Le disposizioni di cui all'art. 20, 1° comma, lettera c), si applicano a decorrere dai dividendi relativi all'esercizio 2003.

Relativamente ai compensi agli amministratori, l' Assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio 2004 determinerà, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, il compenso di cui all'art. 46, primo comma, relativamente agli esercizi 2004 e 2005, nonché la medaglia di presenza di cui all'art. 46, terzo comma, relativamente all'esercizio 2005, applicandosi per quest'ultima all'esercizio 2004 quanto deliberato nell'Assemblea del 27 aprile 2002.

assemblea straordinaria del 21 aprile 2001. Le disposizioni relative ~~alla rieleggibilità di cui all'art. 34 e quelle relative~~ al cumulo delle cariche di cui agli artt.34 e 45, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto: ~~le prime, del mandato in corso al 31 dicembre 2003 e di quelli precedenti; le seconde,~~ della situazione esistente alla data di entrata in vigore ~~della nuova norma statutaria~~ **delle relative norme statutarie.**

~~Le disposizioni di cui all'art. 20, 1° comma, lettera c), si applicano a decorrere dai dividendi relativi all'esercizio 2003.~~

~~Relativamente ai compensi agli amministratori, l' Assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio 2004 determinerà, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 26, il compenso di cui all'art. 46, primo comma, relativamente agli esercizi 2004 e 2005, nonché la medaglia di presenza di cui all'art. 46, terzo comma, relativamente all'esercizio 2005, applicandosi per quest'ultima all'esercizio 2004 quanto deliberato nell'Assemblea del 27 aprile 2002.~~

**Le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 20, come introdotte dall'Assemblea del [27/28] aprile 2007, troveranno applicazione anche verso coloro per cui è ricorsa la fattispecie ivi indicata relativamente ai dividendi degli esercizi 2004 e 2005.**

**Circa la composizione del numero di 5 (cinque) membri del Collegio Sindacale dell'art. 45, essa avrà efficacia e verrà applicata a decorrere dalla cessazione**

**del Collegio Sindacale in carica alla data dell'Assemblea del [27/28 aprile 2007].**

***ARTICOLO 61***

**Il 3° comma dell'art. 33 cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018.**